

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 23/2022 - Cl. 4.5.1 del 24 febbraio 2022.

Oggetto: DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI VOLONTARIE E GRATUITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 E DALL'ARTICOLO 17, COMMA 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124. (CM/AA)

Allegato

Delibera n. 23/2022 - Cl. 4.5.1

Oggetto: DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI VOLONTARIE E GRATUITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 E DALL'ARTICOLO 17, COMMA 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124. (CM/AA)

L'anno 2022, il giorno 24 febbraio alle ore 14.10 - ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2020, n. 48 - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

O M I S S I S

DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI VOLONTARIE E GRATUITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 E DALL'ARTICOLO 17, COMMA 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124. (CM/AA)

Considerato che una significativa parte della popolazione in quiescenza dispone di capacità e competenze professionali ed è disponibile a valorizzarle in modo attivo, anche al termine della propria carriera lavorativa, nell'ambito del c.d. ricambio generazionale;

Ritenuto che la qualificata esperienza di lavoratori del settore pubblico e privato collocati in quiescenza può costituire una preziosa risorsa a supporto dell'attività degli uffici, dei Gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012 per il quale "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125";

Preso atto che la stessa norma prevede al successivo periodo che "Gli stessi incarichi di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito";

Dato atto che il Consiglio regionale si è dotato di una disciplina sperimentale per autorizzare l'attivazione di collaborazione a titolo volontario e gratuito con soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza in applicazione della normativa nazionale citata;

Richiamata al riguardo la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113/2014, che delinea la prima disciplina sperimentale e la documentazione necessaria per l'attivazione di tali forme di collaborazione, nelle more di chiarimenti sull'istituto da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica o di altro organismo;

Viste le circolari interpretative del Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015;

Richiamate le successive deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza che apportano modificazioni alla disciplina originaria n. 138/2015, n. 122/2016 e n. 12/2018 per quanto riguarda, tra l'altro, la durata dell'incarico e il limite di età del collaboratore;

Preso atto che, in applicazione della disciplina sperimentale, sono stati conferiti nel corso degli anni numerosi incarichi di collaborazione a titolo volontario e gratuito a supporto dell'attività delle Direzioni, anche relativamente all'attività dei Garanti, dei Gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione del Consiglio regionale;

Considerata conclusa la fase sperimentale avviata con le citate deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e ritenuto opportuno procedere al riordino della disciplina e alla revisione della modulistica, ripristinando altresì il limite di età di 75 anni per le collaborazioni in oggetto e ridefinendo nel numero massimo di 6 le collaborazioni volontarie e gratuite previste complessivamente per tutti gli Uffici di Comunicazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;

Ritenuto opportuno confermare che le collaborazioni a titolo gratuito con soggetti in quiescenza possono essere svolte a supporto delle Direzioni, dei Gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione e che la loro attivazione deve essere autorizzata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza su richiesta del soggetto proponente;

Ritenuto di confermare il limite massimo per le altre tipologie di collaborazioni a titolo gratuito già previsto nelle precedenti deliberazioni, nella misura di 1 unità per ciascuna Direzione, 1 unità per i Gruppi consiliari fino a due componenti, 2 unità per i Gruppi consiliari da 3 a 10 componenti e 3 unità per i Gruppi consiliari con più di 10 componenti;

Ribadito che il collaboratore a titolo gratuito non percepisce alcun compenso e la collaborazione a supporto dell'attività degli uffici del Consiglio regionale è motivata, nell'ambito del cosiddetto "ricambio generazionale", dalla volontà di offrire gratuitamente le proprie conoscenze e competenze professionali mentre la collaborazione con gli Uffici di Comunicazione e con i Gruppi consiliari è motivata esclusivamente da un'affinità umana e politica con il soggetto proponente;

Dato atto che:

- le collaborazioni a titolo gratuito riguardano esclusivamente soggetti già lavoratori del settore pubblico o privato in quiescenza che non abbiano compiuto i 75 anni di età;
- l'attivazione della collaborazione non comporta in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;

- la collaborazione è prestata a titolo gratuito, pertanto il collaboratore non avrà a pretendere per lo svolgimento della collaborazione in oggetto. E' escluso ogni rimborso forfettario;
- le collaborazioni aventi ad oggetto incarichi dirigenziali e direttivi non possono avere durata superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile e, per quanto riguarda le collaborazioni attivate dalle direzioni del Consiglio possono riguardare esclusivamente personale cessato dai ruoli organici regionali;
- le collaborazioni in oggetto sono svolte in assenza delle seguenti caratteristiche: stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente, vincolo di subordinazione gerarchica, obbligo di rispetto di orari, soggezione ad ordini di servizio e vincolo di esclusività della prestazione;
- ai collaboratori a titolo gratuito si applicano i principi del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale che l'interessato dichiara di conoscere all'atto dell'attivazione;
- la collaborazione avviene sotto l'esclusiva responsabilità del responsabile della Direzione, del Presidente del Gruppo consiliare o del componente l'Ufficio di Presidenza che ne ha promosso l'attivazione;
- il soggetto proponente trasmette all'Amministrazione la dichiarazione di disponibilità dell'interessato ad assumere l'incarico a titolo gratuito per consentire la predisposizione della proposta di deliberazione di autorizzazione, la copertura assicurativa e l'inserimento nella documentazione relativa alla prevenzione rischi;
- la dichiarazione di disponibilità dell'interessato è corredata dalle dichiarazioni sostitutive rese dallo stesso in merito allo stato di quiescenza, alla titolarità di trattamento pensionistico e all'assenza di condanne penali;
- le spese relative alla copertura assicurativa per le collaborazioni attivate su proposta del Presidente del Gruppo consiliare e del componente l'Ufficio di Presidenza sono sostenute dall'Amministrazione e compensate con una corrispondente riduzione del budget per le spese di personale degli Uffici di Comunicazione e del budget dei Gruppi per le dotazioni;
- la collaborazione può essere risolta da entrambe le parti in qualsiasi momento, e si risolve comunque la collaborazione gratuita e volontaria posta in essere presso i Gruppi consiliari e gli uffici di comunicazione in caso di scadenza ordinaria o anticipata della legislatura, cessazione dalla carica del componente dell'UDP o scioglimento del Gruppo consiliare;

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" che trova applicazione anche per gli incarichi a titolo volontario e gratuito;

Visti i documenti **allegati** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contrassegnati alla lettera **A** (Modello di trasmissione all'Amministrazione, modello dichiarazione di disponibilità a prestare una collaborazione volontaria e gratuita, modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del d.lgs. 33/2013) e lettera **B** (Disciplina per l'attivazione di collaborazioni volontarie e gratuite con soggetti lavoratori pubblici e privati in quiescenza);

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

1) di approvare, secondo le modalità e per le motivazioni espresse in premessa, la disciplina relativa alle collaborazioni volontarie e gratuite di cui al presente atto e i documenti **allegati** allo stesso per farne parte integrante e sostanziale, contrassegnati alle lettere **A** e **B**, che sostituiscono la disciplina contenuta nella precedente DUP 122/2016;

2) di dare atto che la disciplina prevista nel presente atto sostituisce integralmente quella prevista dalle precedenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 113/2014, n. 138/2015, n. 122/2016 e n. 12/2018.

ALLEGATO A

Richiesta all'Amministrazione di predisposizione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di autorizzazione all'attivazione di una collaborazione volontaria e gratuita.

All'Amministrazione del Consiglio regionale

e, p.c. Al Signor/Signora

Io sottoscritto/a

componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la carica di

(oppure) Presidente del Gruppo consiliare.....

(oppure) Responsabile della Direzione consiliare,

chiedo, ai sensi di quanto disposto dalla D.U.P. n. del 24 febbraio 2022 che disciplina la materia, di provvedere alla predisposizione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, alla copertura assicurativa e all'inserimento nella documentazione relativa alla prevenzione dei rischi, per l'attivazione di una collaborazione volontaria e gratuita.

Trasmetto in allegato la dichiarazione di disponibilità a prestare una collaborazione volontaria e gratuita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015 n. 124 presentata dalla/dal signora/signor.....

Alla dichiarazione di disponibilità sono altresì allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in merito alla sussistenza di condanne penali a proprio carico e allo stato di quiescenza, alla titolarità di trattamento di pensione e alla sussistenza di condanne penali a proprio carico;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del d.lgs. 33/2013;
- curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto;
- copia documento di identità e del codice fiscale.

La collaborazione avrà inizio in data e si concluderà in data

Data Firma

Dichiarazione di disponibilità a prestare una collaborazione volontaria e gratuita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dalla legge di conversione del 7 agosto 2012 n. 135 e dall'art 6, comma 1, decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015 n. 124.

Al/alla componente l'Ufficio di Presidenza

.....

Oppure Alla/al Presidente del Gruppo consiliare

.....

Oppure al/alla Responsabile della Direzione consiliare

.....

Il/la sottoscritto/a
CF.....) nato/a a..... il, residente
a Via/corso..... Prov.(...) c.a.p.

Titolare della seguente pensione (indicare il numero):

.....,
dichiara la propria disponibilità a prestare una collaborazione a titolo volontario e gratuito, a supporto dell'attività del soggetto in indirizzo.

La collaborazione decorre dal ed ha termine il

La collaborazione è resa sulla base dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015 n. 124 ed è regolata dalla "*Disciplina per l'attivazione di collaborazioni volontarie e gratuite con soggetti pubblici e privati in quiescenza*" di cui all'allegato B della D.U.P. n. del 24 febbraio 2022 e riguarda le seguenti attività

Nulla avrà a pretendere in conseguenza alla presente collaborazione, neppure a titolo di rimborso delle spese, essendo motivata esclusivamente:

a) da un'affinità umana e politica (nel caso di collaborazione con l'Ufficio di Presidenza o di un Gruppo consiliare),

b) (oppure) dalla volontà di offrire gratuitamente le proprie conoscenze e competenze professionali (nel caso di collaborazione con una Direzione consiliare).

Si **allegano** alla presente:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in merito alla sussistenza di condanne penali a proprio carico e allo stato di quiescenza, alla titolarità di trattamento di pensione e alla sussistenza di condanne penali a proprio carico;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del d.lgs. 33/2013;

- curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto;
- copia documento di identità e del codice fiscale.

Data

Firma

Al/Alla componente l'Ufficio di Presidenza

.....

Oppure Alla/al Presidente del Gruppo consiliare

.....

Oppure al/alla Responsabile della Direzione consiliare

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Da presentare unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità cod. fisc.)

Il/la sottoscritto/a, nata/o a(prov.....)
il.....,residente in.....(prov.....) via.....,
n.....tel. codice fiscale n. valendosi delle
disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e consapevole delle pene stabilite
per le false e le mendaci dichiarazioni dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, ai fini della
collaborazione volontaria e gratuita (prevista dalla D.U.P. n.del 24 febbraio 2022) con:

.....

DICHIARA

1. Di essere collocato in quiescenza;
2. Di essere titolare del seguente trattamento di pensione (indicare il numero)
.....
3. Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione.
4. Di aver preso visione e di essere consapevole dell'obbligo di rispettare i principi del vigente Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale.

Data

Firma

*Alla Direzione Amministrazione, Personale,
Sistemi informativi e Organismi di garanzia
Settore Trattamento economico consiglieri,
personale e organizzazione*

class. 04.05.01

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(Art. 47 e 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Oggetto: **dichiarazione in ottemperanza al disposto del D.lgvo 14.3.2013, n. 33, art. 15, co.1, lett. c.**

___ sottoscritt ___
Nat _ a _____ Prov. ___ il _____

in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgvo 14.3.2013, n. 33 (art. 15, co.1, lett. c), in relazione all'incarico attribuito con contratto

di collaborazione a titolo volontario gratuito

dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. :

di non svolgere incarichi né di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione nè di svolgere attività professionali;

di svolgere incarichi o di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o di svolgere attività professionali, così come di seguito specificato:

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

Torino, _____

(Firma)

¹ Tale normativa (che riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede la pubblicazione dei “*dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali*” relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

Referenti :

Settore Trattamento Economico Consiglio, Personale e Organizzazione
011-5757349 - 7338

Rev.2022

ALLEGATO "B"

DISCIPLINA PER L'ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI VOLONTARIE E GRATUITE CON SOGGETTI LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI IN QUIESCENZA

Le collaborazioni volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 possono essere attivate presso le Direzioni, i Gruppi consiliari e gli Uffici di Comunicazione del Consiglio regionale

Le collaborazioni in oggetto sono consentite esclusivamente a titolo gratuito, con soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, che non abbiano compiuto i 78 anni di età.

Per quanto riguarda le collaborazioni attivate dalle direzioni del Consiglio, le stesse possono riguardare esclusivamente personale cessato dai ruoli organici regionali.

La collaborazione è prestata a titolo gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione, pertanto il collaboratore nulla avrà a pretendere per lo svolgimento della collaborazione in oggetto. E' escluso ogni rimborso forfettario.

La collaborazione è svolta a titolo volontario e gratuito. Il collaboratore in quiescenza mette a disposizione le sue competenze ed esperienze senza percepire alcun compenso.

La collaborazione con gli uffici del Consiglio regionale è motivata nell'ambito del cosiddetto "ricambio generazionale": valorizza le conoscenze tecniche, le elevate e consolidate professionalità e le comprovate esperienze dei soggetti in quiescenza, rendendole fruibili a supporto dell'attività degli uffici.

La collaborazione con gli uffici di Comunicazione e con i Gruppi Consiliari è motivata anche da un'affinità umana e politica con il soggetto proponente.

ATTIVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO PRESSO GLI UFFICI DELLE DIREZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione (**allegato A**), il responsabile della Direzione proponente trasmette alla Direzione Amministrazione Personale la richiesta di attivazione della collaborazione corredata da:

- dichiarazione di disponibilità dell'interessato ad assumere l'incarico a titolo volontario e gratuito;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 da cui risulti lo stato di quiescenza, la titolarità di un trattamento pensionistico e l'assenza di condanne penali anche non definitive per reati contro la pubblica amministrazione;
- dichiarazione resa ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 per gli effetti dell'art. 15 comma 1 lett. c) del d.lgs. 33/2013 riguardo lo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati alla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- curriculum aggiornato dell'interessato, datato e sottoscritto.

Alla ricezione della documentazione completa gli uffici provvedono alla predisposizione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di autorizzazione all'attivazione, alla copertura assicurativa e all'inserimento nella documentazione relativa alla prevenzione dei rischi.

La comunicazione deve pervenire con congruo anticipo all'Amministrazione ai fini dell'istruttoria della deliberazione e della copertura assicurativa.

ATTIVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO PRESSO GLI UFFICI DI COMUNICAZIONE E I GRUPPI CONSILIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione (allegato A), il titolare dell'Ufficio di Comunicazione ovvero il Presidente del Gruppo consiliare proponente, trasmette alla Direzione Amministrazione Personale la richiesta di attivazione della collaborazione corredata da:

- dichiarazione di disponibilità dell'interessato ad assumere l'incarico a titolo volontario e gratuito;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 da cui risulti lo stato di quiescenza, la titolarità di un trattamento pensionistico e l'assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;
- dichiarazione resa ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 per gli effetti dell'art. 15 comma 1 lett. c) del d.lgs. 33/2013 riguardo lo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati alla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- curriculum aggiornato dell'interessato, datato e sottoscritto.

Alla ricezione della documentazione completa gli uffici provvedono alla predisposizione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di autorizzazione all'attivazione, alla copertura assicurativa e all'inserimento nella documentazione relativa alla prevenzione dei rischi.

La comunicazione deve pervenire con congruo anticipo all'Amministrazione ai fini dell'istruttoria della deliberazione e della copertura assicurativa.

CARATTERISTICHE DELLA COLLABORAZIONE

Il conferimento dell'incarico a titolo gratuito non comporta in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e avviene sotto l'esclusiva responsabilità del proponente.

La collaborazione è resa a supporto rispettivamente dell'attività degli uffici, del Presidente del Gruppo di riferimento o del componente l'Ufficio di Presidenza che ne ha promosso l'attivazione e si caratterizza per l'assenza dei seguenti elementi:

- Stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente;
- Vincolo di subordinazione gerarchica;
- Obbligo di rispetto di orari;
- Soggezione al potere direttivo e ad ordini di servizio;
- Vincolo di esclusività della prestazione.

COPERTURA ASSICURATIVA

Il collaboratore è coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni nella sede di assegnazione ed "in itinere" ed è tutelato dall'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

LIMITE NUMERICO

Al fine di garantire un equilibrio con il personale assunto a tempo indeterminato o determinato e con i collaboratori a titolo oneroso incaricati ai sensi della normativa regionale, possono essere attivate collaborazioni nel rispetto dei seguenti limiti numerici:

- 1 unità per ciascuna Direzione;
- 6 unità per gli Uffici di Comunicazione (complessivamente considerati);
- 1 unità per i Gruppi consiliari fino a due componenti;
- 2 unità per Gruppi consiliari da tre a dieci componenti;
- 3 unità per i Gruppi consiliari con più di dieci componenti.

DOTAZIONI

Al collaboratore non è consentito l'accesso alle procedure informatiche dell'ente e non è destinata alcuna ulteriore attrezzatura di arredo o informatica, ma è facoltà del proponente mettere a disposizione dello stesso l'attrezzatura e le dotazioni già a disposizione nella sede ove si svolge la collaborazione.

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Al collaboratore e non è rilasciata la tessera SMARTY in dotazione al personale a tempo determinato.

Se richiesto dal soggetto che ha promosso l'attivazione della collaborazione, è rilasciato un tesserino di riconoscimento per consentire l'accesso ai locali.

DURATA

Per i soli incarichi direttivi e dirigenziali, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai collaboratori si applicano i principi del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale di cui il proponente avrà cura di far prendere visione.

TRASPARENZA

Le collaborazioni volontarie e gratuite sono soggette agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" le informazioni previste sono pubblicate sul sito istituzionale e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Collaboratori e Consulenti e sono altresì comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica tramite la piattaforma denominata "Per la Pa".

Per tali finalità, insieme alla disponibilità ad assumere l'incarico e alle dichiarazioni sostitutive richieste, il collaboratore trasmette il suo curriculum vitae e rende la dichiarazione di cui all'art. 15 del decreto citato in merito ad altri incarichi.

CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono soggette ai controlli anche a campione da parte degli uffici sulla veridicità del loro contenuto.

RISOLUZIONE ANTICIPATA

La collaborazione può essere risolta da entrambe le parti in qualsiasi momento, e si risolve comunque nei seguenti casi:

- 1) scadenza ordinaria o anticipata della legislatura;
- 2) cessazione dalla carica del componente dell'UDP o scioglimento del Gruppo Consiliare.